



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI COMUNALI A TERZI

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del ____

Comune di Podenzano

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio - Sport e tempo libero

Via Montegrappa, 100 – 29027 Podenzano

Tel.: 0523.554611 – pec.: comune.podenzano@sintranet.legalmail.it

INDICE

- Art. 1** Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi.
- Art. 2** Forme giuridiche di assegnazione dei beni e tipi di concessione.
- Art. 3** Concessione di beni immobili e terreni.
- Art. 4** Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di assegnazione dell'uso degli immobili e terreni comunali.
- Art. 5** Facoltà di riduzione.
- Art. 6** Criteri e procedimento di assegnazione dei beni ad uso commerciale, aziendale e privato.
- Art. 7** Requisiti per l'assegnazione dei beni per attività diverse.
- Art. 8** Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo.
- Art. 9** Criteri e procedimento di assegnazione dei beni ad uso diverso da quello Commerciale.
- Art. 10** Obblighi e responsabilità del Concessionario.
- Art. 11** Allestimenti e opere di miglioramento/adeguamento.
- Art. 12** Disposizioni particolari per concessioni "occasionali/ricorrenti".
- Art. 13** Vigilanza.
- Art. 14** Normativa transitoria e finale.

Art. 1 - Tipologia di beni immobili concedibili in uso a terzi

Il Comune di Podenzano è proprietario di un complesso di beni immobili e terreni classificabili in base alla vigente normativa in:

- a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
- b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
- c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

Tutti i beni immobili e terreni di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali dell'Amministrazione Comunale.

Ciascun bene immobile e terreno appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni e tipi di concessione

A. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

B. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:

- **occasionali,**
- **ricorrenti,**
- **continuative.**

Sono occasionali le concessioni che non superano i sette giorni e che consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte al pubblico e non. La richiesta di concessione di tipo occasionale deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate dal Servizio competente sulla base dei tempi tecnici necessari per l'istruzione della pratica.

Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i beni per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 1 anno, dopodiché l'istanza va ripresentata. Per situazioni in cui l'attività svolta all'interno degli spazi concessi supera l'anno e non può essere frazionata in periodi inferiori senza creare disservizi, previa richiesta motivata il Responsabile del Servizio competente può autorizzare concessioni superiori a tale periodo.

Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i beni in forma continuativa per usi di interesse rilevante per la collettività. Dette concessioni sono rilasciabili di norma per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni.

Nei casi in cui:

- a) il Concessionario si impegni ad eseguire opere di manutenzione straordinaria in conto affitto il cui costo non può essere ammortizzato in cinque anni,
 - b) l'attività svolta all'interno dei beni dati in concessione necessiti, per potersi esplicare, di un orizzonte temporale superiore a quello di cui al comma 4,
- la Giunta comunale, acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio competente, può autorizzare concessioni superiori a tale periodo.

Unitamente alla domanda di concessione il richiedente dovrà esplicitare la durata della concessione.

La concessione occasionale o ricorrente esclude in ogni caso la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il bene concesso e di depositarvi materiali e suppellettili della medesima.

Art. 3 - Concessionari di beni immobili e terreni

Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili e terreni di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Podenzano, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.

In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:

- beni concessi per finalità commerciali, aziendali o private,
- beni concessi per tutte le altre attività.

Art. 4 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili e terreni comunali

Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili e terreni, il canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo del bene comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio tecnico patrimoniale del Comune, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) canone a valore di mercato del bene da concedere in uso determinato in base alla destinazione d'uso prevista nel rapporto che sta alla base della concessione: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, di servizi o altro;
- b) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore del bene;
- c) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

Per i beni concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate all'articolo 8.

Art. 5 - Facoltà di riduzione per uso commerciale dei locali

La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'Amministrazione. La riduzione può essere definita anche nelle ipotesi di cui all'art. 4, lettera b).

Art. 6 - Criteri e procedimento di assegnazione dei beni ad uso commerciale, aziendale e privato.

Gli assegnatari dei beni concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla Giunta, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.

Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale, aziendale o direzionale privato vengono scelti tramite manifestazione di interesse con pubblicazione per almeno 15 gg di un avviso approvato dal Responsabile di servizio competente che indichi requisiti, criteri, durata e punteggi corrispondenti. L' avviso va pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul suo sito internet.

Altre forme di pubblicità potranno essere decise dal Responsabile in relazione al tipo di bene e all'importo del canone previsto a base d'asta.

La facoltà di rinnovo della concessione va prevista espressamente *ab origine* nel bando di gara o nella lettera d'invito, può essere esercitata una sola volta e per una durata massima pari a quella del contratto originario. In alternativa al rinnovo può essere previsto, se ritenuto utile, un diritto di prelazione al concessionario uscente sulla nuova assegnazione.

I beni patrimoniali disponibili vengono concessi in uso per le finalità indicate mediante contratti di locazione e ad essi si applica la legislazione di tempo in tempo vigente per le locazioni commerciali.

Art. 7 - Requisiti per l'assegnazione dei beni per attività diverse

Possono, in particolare, essere concessionari di beni comunali:

- le Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro unico nazionale del terzo settore, di cui alla Legge Regionale 13.04.2023, nr. 3 recante: *"Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*;
- le Associazioni iscritte al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 09.12.2002, nr. 34 recante *"Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, abrogazione della Legge Regionale 7 marzo, nr. 10"*.
- Le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale di cui alla Legge Regionale 17.07.2014, nr. 12 recante: *"Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"*;

- le Organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e in generale tutte le associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro sul territorio comunale iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, nonché i comitati che svolgono un'attività di interesse per la comunità locale, che abbiano sede legale nel Comune o che operino sul territorio comunale.

Per essere ammessi all'assegnazione dei beni immobili e terreni comunali i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate, devono svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

- a) assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di popolazioni a reddito nullo o basso e comunque già sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed emarginazione;
- b) assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione (es. malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.);
- c) attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela nell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e dirette ad eliminare il disagio e/o prevenire situazioni di disagio;
- d) interventi di promozione della salute e della prevenzione sanitaria;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

j) turistico – promozionale.

Art. 8 - Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo

Il comune di Podenzano, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità. Il sostegno che l'Amministrazione comunale intende dare ai predetti soggetti, si sostanzia nella disponibilità a concedere anche in uso gratuito o agevolato secondo le modalità sotto indicate, il proprio patrimonio immobiliare disponibile, non destinato ad uso abitativo e non utilizzato per altre finalità istituzionali, al fine di favorire lo sviluppo dell'associazionismo, nel rispetto della legislazione vigente, e il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, in coerenza con le linee strategiche dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71 del D. Lgs. n. 117/2017.

I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche sopra descritte, di beni immobili e terreni di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all'art. 4, secondo le percentuali di seguito indicate:

- 100 % (comodato gratuito) per le Associazioni che utilizzano gli spazi concessi per attività non a scopo di lucro e pertanto a titolo totalmente gratuito (fatte salve le quote associative);
- 70% per le Associazioni che utilizzano gli spazi concessi per attività non a scopo di lucro per le quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo/tariffa/contribuzione di qualsiasi tipo (fatte salve le quote associative).

Art. 9 - Criteri e procedimento di assegnazione dei beni ad uso diverso da quello commerciale

I beni di cui all'art. 1 sono concessi con provvedimento della Giunta per attività diverse dall'uso commerciale ai soggetti di cui all'art.7 che presentino richiesta di ottenere spazi, nei termini indicati nell'avviso di manifestazione di interesse predisposto dal Responsabile del Servizio competente, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
- b) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
- d) eventuali proposte di opere di manutenzione ordinaria di carattere migliorativo del bene.

Una Commissione comunale predisporrà per la Giunta comunale, sentiti tutti i Responsabili dei Servizi coinvolti, un'istruttoria per la concessione degli immobili disponibili.

La suddetta Commissione, da nominarsi da parte della Giunta Comunale, è presieduta dal Segretario Comunale ed è composta dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Affari Generali, o loro sostituti.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità del Concessionario

L'assegnatario assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso dei beni concessi.

L'assegnatario, nel fruire dei beni, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare negli immobili e terreni comunali. In ogni caso l'assegnatario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata tramite i beni di cui ha ottenuto l'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno. In particolare l'assegnatario è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente:

- dell'osservanza delle norme di sicurezza, anche con riferimento alla capienza massima dei locali;
- delle attività svolte negli spazi oggetto della concessione in uso;

- dei danni comunque provocati per usi illegittimi o impropri alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone, durante il periodo di assegnazione e nel caso che, scaduta la stessa, per qualsiasi motivo si protragga l'utilizzo dei beni.

L'assegnatario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- provvedere all'utilizzo corretto dei beni applicando la diligenza del *buon padre di famiglia*;
- custodire i beni e riconsegnarli in buono stato di conservazione;
- segnalare all'Amministrazione gli eventuali danni che fossero stati arrecati durante il suo utilizzo;
- munirsi delle previste licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di iniziative soggette a particolari norme di settore (spettacoli, concerti, ecc.);
- di non arrecare in alcun modo molestia alla attività ospitate in spazi attigui;
- in caso di più Associazioni che condividano il medesimo bene, dovrà inoltre essere data comunicazione al Comune, con indicazione delle condizioni e dei termini per l'uso rispettivo degli spazi;
- di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non a seguito di autorizzazione dall'Amministrazione Comunale;
- di assicurarsi che non accedano ai locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
- di curare la pulizia e la sorveglianza dei beni;
- di non eseguire alcuna opera né modificare gli impianti esistenti se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- che eventuali attrezzature o macchinari introdotti siano conformi alla normativa vigente, assumendosene l'esclusiva responsabilità per l'utilizzo;
- di non concedere a terzi i beni ottenuti in assegnazione senza preventiva autorizzazione del Comune;
- di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- di presentare annualmente al servizio Tecnico e Manutenzione del patrimonio del Comune di Podenzano un bilancio della gestione della propria attività svolta all'interno dei locali, nonché della manutenzione prevista dalla convenzione o comunque autorizzata.

E' fatto infine divieto assoluto all'assegnatario di consegnare le chiavi ad altri soggetti, per finalità estranee all'attività concordata. Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore, anche temporaneamente depositati dal fruitore o da terzi nell'edificio, mentre al fruitore stesso saranno imputati tutti gli oneri conseguenti

ed eventuali danni o ammanchi prodotti per colpa o dolo alle proprietà dell'Ente durante il periodo di utilizzo del bene.

I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo se previsto/dovuto,
- b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria,
- c) il pagamento delle utenze, per le quali può essere previsto un rimborso forfettario determinato dall'Amministrazione,
- d) il pagamento delle spese di gestione e pulizia dei locali,
- e) la stipulazione dell'assicurazione per responsabilità civile e rischio locativo dell'immobile,
- f) le spese di registrazione del contratto se previste/dovute.

Al momento della stipula del contratto è facoltà del Comune chiedere il versamento di una cauzione o di una fidejussione, di importo proporzionale alla durata dell'assegnazione e al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto uso dei beni. Tale onere deve intendersi obbligatorio per le concessioni relative ad attività economiche.

Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n.46/90 e del D. Lgs. n. 81/2008, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi sopra descritti comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Sulla somma versata come cauzione, o sulla fidejussione, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai beni per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione civile e/o penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 11 - Allestimenti e opere di miglioramento/adeguamento

Qualora sia necessaria l'installazione di arredi, attrezzature o impianti per acqua, luce, telefono, gas, eccetera, ulteriori rispetto agli esistenti, gli utilizzatori dei beni dovranno preventivamente verificare, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale, la compatibilità con arredi e strutture preesistenti. L'installazione di arredi, attrezzature o impianti ulteriori e il loro

relativo smontaggio saranno a cura e spese dell'assegnatario, tenendo in debito conto i carichi di potenza elettrica presenti nella sede e le norme sull'impatto acustico. Tutti gli elementi dovranno essere in regola con le vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e salute.

Art. 12 - Disposizioni particolari per concessioni "occasional/ricorrenti"

Le istanze vanno presentate, su apposita modulistica, almeno 10 giorni prima dell'utilizzo.

La concessione all'utilizzo potrà essere negata nel caso di indisponibilità temporanea dei beni stessi e nei casi in cui gli scopi di utilizzo non dovessero coincidere con le finalità dell'Ente.

Tutte le autorizzazioni per l'utilizzo dei beni, sono intese insindacabilmente revocabili in qualsiasi momento da parte del Comune, per modifica della destinazione del bene o per altre esigenze istituzionali o di pubblica utilità, che richiedano l'utilizzo degli spazi già concessi. La revoca anzidetta non potrà costituire presupposto né di autorizzazione per altri locali, né per risarcimenti in qualsiasi forma pretesi.

Le richieste sono esaudite secondo l'ordine cronologico di presentazione; le chiavi dei locali verranno consegnate al richiedente o suo delegato, nella giornata richiesta e dovranno essere riconsegnate il giorno successivo o comunque alla fine del periodo di utilizzo.

Il richiedente si rende responsabile del corretto uso delle strutture; in particolare è sua responsabilità verificare che il numero delle persone presenti nei locali concessi in uso non ecceda la capienza massima; deve inoltre assicurare l'ordinato svolgimento dell'iniziativa organizzata nei locali concessi, e la corretta custodia delle suppellettili e degli impianti in esse posizionati.

Le tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di:

1. allestimento specifico e/o diverso degli ambienti richiesti;
2. attività di facchinaggio;
3. noleggio di specifici arredi/impianti;
4. guardiania;
5. pulizia straordinaria successiva all'utilizzo dei locali;
7. acquisizione di specifici atti di assenso, rilasciati da soggetti terzi, connessi all'uso che viene fatto dei locali;
8. pagamento di eventuali diritti SIAE se dovuti.

In relazione alle caratteristiche ed alla durata delle iniziative oggetto della concessione dei beni, l'Amministrazione Comunale può chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei beni concessi in uso; tale cauzione sarà restituita, stante l'adempimento delle presenti prescrizioni, dopo l'utilizzo. Gli importi della cauzione vengono stabiliti ed approvati con l'atto di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l'utilizzo.

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, nell'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'uso del bene. I soggetti autorizzati sono obbligati a risarcire al Comune eventuali danni causati durante l'uso dei locali secondo la stima effettuata dai servizi tecnici comunali. L'Amministrazione Comunale provvederà, pertanto, ad incamerare il deposito cauzionale. Nel caso di un cattivo uso dei beni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concederne più l'uso alle persone od organizzazioni che ne risultassero responsabili.

Art. 13 – Vigilanza

Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di vigilare sul corretto utilizzo dei beni immobili e terreni da parte degli assegnatari e dei locatari effettuando controlli ed ispezioni periodiche nei locali concessi.

Il personale comunale all'uopo impiegato avrà diritto d'accesso alle strutture anche senza preavviso.

Le verifiche tecnico-funzionali dello stato degli immobili e terreni competono al Servizio Tecnico comunale.

Art. 14 - Normativa transitoria e finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi /Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni di diritto e/o di fatto in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguiranno alle preesistenti condizioni fino a naturale scadenza.

Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.